

A.S. 1698
Emendamento
Art. 1

Dopo il comma 128, aggiungere il seguente: “128-bis. A decorrere dall'anno 2015, una quota pari a 10 milioni di euro delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni ed integrazioni, è destinata all'attuazione del programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale di cui all'articolo 18, comma 3-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni”.

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2015: - 10.000.000

2016: - 10.000.000

2017: - 10.000.000

b) alla Tabella C, missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma: Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

Decreto legge n. 223 del 2006, articolo 19, comma 3: Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (17.4 – cap. 2108/P)

2015: + 10.000.000

2016: + 10.000.000

2017: + 10.000.000

FEDELI, MANCONI, GUERRA, PADUA, DELLA ZUANNA, AMATI